

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI  
XIV SEZIONE CIVILE**

in persona della dr.ssa Maria Ludovica Russo, in funzione di giudice monocratico ha pronunciato la seguente:

**SENTENZA**

ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nella causa civile iscritta al n. OMISSIS del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2017 avente ad oggetto: opposizione ex art. 615 co. 1 cpc , riservata in decisione all'udienza del 5.11.2019 e vertente

**MUTUATARIO** **TRA** *Opponente*  
**BANCA** **E**  
**CONCLUSIONI** *Opposta*

All'udienza del 5.11.2019, il procuratore di parte opposta discuteva riportandosi a tutti i propri atti ed alla comparsa conclusionale già depositata, l'avvocato di parte opponente, si riportava agli atti, dando però conto della rinuncia, depositata, al mandato.

**MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO**

Il presente giudizio costituisce opposizione avverso l'atto di precetto notificato agli opponenti in data 13.12.2016 per € 341.887,16 per sorta capitale, rate impagate ed interessi moratori, sulla base di un contratto di mutuo fondiario stipulato in data 18.11.2011.

Ciò posto l'opponente deduceva: l'inesistenza del titolo per mancata *traditio* delle somme mutate, l'illegittima risoluzione del mutuo, e l'usurarietà dei tassi applicati, con vittoria di spese.

Si costituiva parte opposta, contestando estensivamente l'assunto attoreo, chiedendo il rigetto dell'opposizione.

Senza necessità di istruttoria, all'udienza del 05.11.2019, la causa veniva discussa ed introitata per la decisione, sulla base delle comparse conclusionali già depositate ex art. 281 *quinquies* c. 2 c.p.c..

1. Dal punto di vista classificatorio, tutte le doglianze esposte, attengono all'*an* ed al quantum della pretesa creditoria e pertanto correttamente, sono state indicate come motivi di opposizione ex art. 615 c. 1 c.p.c..

I singoli motivi vanno separatamente analizzati

*Sentenza, Tribunale di Napoli, Giudice Maria Ludovica Russo, n. 16213 del 4 dicembre 2019*

## **1. Inefficacia del titolo (mutuo fondiario) in relazione alla consegna immediata della somma mutuata.**

Gli opposenti deducono, in particolare, non la mancata ricezione della somma finanziata, ma la consegna mediata della stessa e non tempestiva, in quanto trattenuta dalla banca e trasferita solo 15 giorni dalla stipula con decurtazione di voci di spesa non dovute.

Per ciò che concerne la decurtazione di voci di spesa non dovute, l'espressione generica che adombra meramente una qualche deduzione non provandola, ma neanche allegandola in qualche modo, ne rende impossibile e superflua ogni valutazione, non essendo chiaro neanche se tale questione voglia o meno essere oggetto di giudizio.

In relazione, alla *traditio* della somma mutuata, risulta sufficiente segnalare che, nello stesso contratto di mutuo, art. 1, viene dato atto dell'accredito delle somme su conto speciale infruttifero intestato al mutuatario, di cui egli stesso rilascia quietanza nello stesso contratto di mutuo (v. art. 1 cit).

In proposito, tra l'altro, va chiarito in linea generale, che ai fini del perfezionamento del contratto di mutuo, avente natura reale ed efficacia obbligatoria, l'uscita del denaro dal patrimonio dell'istituto di credito mutuante, e l'acquisizione dello stesso al patrimonio del mutuatario, costituisce effettiva erogazione dei fondi, anche se parte delle somme sia versata dalla banca su un deposito cauzionale infruttifero, destinato ad essere svincolato in conseguenza dell'adempimento degli obblighi e delle condizioni contrattuali. (cfr. Cass. 25632/17).

Pertanto siffatto motivo va ritenuto destituito di fondamento.

## **2) Mancanza dei presupposti per la risoluzione contrattuale.**

Parte opposta basa l'illegittimità della risoluzione sia sul mancato contraddittorio con gli istanti sul punto, sia sulla volontà che essi avrebbero manifestato (come da raccomandata alla banca del 26.02.2016) di rivedere le modalità di restituzione.

Dunque le parti si dolgono del fatto che la risoluzione avrebbe dovuto prima passare per trattative sulla rinegoziazione delle condizioni di mutuo.

Invero, tale ricostruzione si scontra con il contenuto del contratto in atti, in cui costituisce causa di risoluzione espressa il mancato pagamento delle rate di mutuo, con diritto alla restituzione immediata del capitale residuo *ex art. 1456 c.c.* (art.11 disposizioni generali di contratto firmato espressamente ed analiticamente dalla parte debitrice). Non risulta inoltre (né viene addirittura dedotta) la violazione di cui all'art. 40 TUB, relativa al limite minimo di inadempienza per cui si può procedere alla risoluzione. Nel caso in esame, inoltre i conteggi prodotti da parte opposta (non contestati dal mutuatario) mostrano il mancato pagamento totale di ben 8 rate, prima di procedere alla notifica del precetto.

## **3) Usurarietà dei tassi.**

Orbene tale deduzione sconta una evidente genericità in termini non solo prova, ma di stessa allegazione, non contenendo alcuna indicazione specifica delle irregolarità rilevate.

Infatti non risulta indicata né negli atti di causa (né in una eventuale consulenza di parte) quale sarebbe stato il tasso effettivo applicato e quale sarebbe stato il tasso di mora per il trimestre interessato.

*Sentenza, Tribunale di Napoli, Giudice Maria Ludovica Russo, n. 16213 del 4 dicembre 2019*

**Oltre a ciò, non è stato prodotto il DM relativo ai tassi soglia per il trimestre in cui rientra il contratto in oggetto in base alla data di stipula.**

In una recente pronuncia la Suprema Corte ha richiamato l'orientamento espresso dalle Sezioni unite (Cass., Sez. un., 29/04/2009, n. 9441), e più volte ribadito, secondo cui «la natura di atti meramente amministrativi dei decreti ministeriali rende ad essi inapplicabile il principio “iura novit curia” di cui all'art. 113 c.p.c., da coordinarsi, sul piano ermeneutico, con il disposto dell'art. 1 delle preleggi, che non comprende, appunto, i detti decreti tra le fonti del diritto, (cfr. cass. n. 2543/2019).

Di conseguenza, il mancato adempimento all'onere probatorio ricadente sulla parte, determina il rigetto della domanda, in quanto pur trattandosi di una nullità rilevabile d'ufficio, essa può rilevarsi “iuxta alligata et probata”.

A ciò si aggiunga, dalla lettura del mutuo, si evince come il tasso corrispettivo fosse ben sotto la soglia dell'usura, mentre gli interessi usurari siano stati pattuiti come mai superanti il tasso usurario, circostanza non dedotta specificamente dall'opponente.

Pertanto, anche siffatto motivo non trova accoglimento.

Nel nostro caso è infatti pacifico che vi sia stato solo un pagamento parziale delle rate di mutuo e comunque, che i pagamenti successivi al marzo 2006, siano stati effettuati quanto meno con ritardo e 5) Pertanto, alla luce di quanto illustrato, l'opposizione deve essere rigettata *in toto*.

Per ciò che le spese, le stesse e seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenendo presente i valori di cui al D.M. 2014 n. 55, applicabile *ratione temporis*, con riduzione della fase istruttoria del 70% in considerazione della mancanza di prove costituenti e del 50% delle residue fasi in considerazione delle difese concretamente svolte e della semplicità del giudizio, per come instaurato.

**P. Q. M.**

Il Tribunale definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

- a) Rigetta in toto l'opposizione;
- b) Condanna MUTUATARIO al pagamento delle spese processuali in favore di BANCA, che liquida in complessivi € 8.710,50 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Napoli, lì 28/11/2019

Il giudice  
dott.ssa Maria Ludovica Russo

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*